



Comune di Caselle Landi
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Adottato con Delibera di C.C. n 11 del 29-04-2016

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Competenze

Art. 3 – Responsabilità

Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – OSSERVAZIONI DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 5 – Deposito di osservazione ed obitorio

CAPO III- FERETRI

Art. 6 – Deposizione della salma nel feretro

Art. 7 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 8 – Piastrina di riconoscimento

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9 – Modalità del trasporto e percorso

Art. 10 – Norme generali per i trasporti

Art. 11 – Riti religiosi

Art. 12 – Funerali civili

Art. 13 – Trasferimento di salme senza funerale

Art. 14 – Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività

Art. 15 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Art. 16 – Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 17 – Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II – CIMITERO

CAPO I – CIMITERO

Art. 18 – Disposizioni generali Vigilanza

Art. 19 – Ammissione nel cimitero

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 20 – Disposizioni generali

Art. 21 – Piano cimiteriale

CAPO III – INUMAZIONE TUMULAZIONE

Art. 22 – Inumazione

Art. 23 – Tumulazione

Art. 24 – Identificazione delle sepolture

CAPO IV – ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI

Art. 25 – Esumazioni ordinarie

Art. 26 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 27 – Esumazione straordinaria

Art. 28 – Estumulazioni

Art. 29 – Pubblicità

Art. 30 – Persone autorizzate

Art. 31 – Chiusura del cimitero

Art. 32 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 33 – Traslazione di feretri

Art. 34 – Raccolta delle ossa

Art. 35 – Oggetti da recuperare

Art. 36 – Disponibilità dei materiali

Art. 37 – Rifiuti cimiteriali

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 38 – Crematorio

Art. 39 – Autorizzazione alla cremazione

Art. 40 – Urne cinerarie

Art. 41 – Affidamento dell’urna cineraria ai familiari

Art. 42 – Trasporto delle urne

Art. 43 – Dispersione delle ceneri

Art. 44 – Cremazione dei resti mortali

Art. 45 – Ossario e cinerario comune

Art. 46 – Giardino delle rimembranze

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 47 – Orario

Art. 48 – Disciplina dell’ingresso

Art. 49 – Divieti speciali

Art. 50 – Riti funebri

Art. 51- Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

Art. 52 – Fiori e piante ornamentali

Art. 53 – Materiali ornamentali

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 54 – Sepulture private

Art. 55 – Durata delle concessioni

Art. 56 – Modalità di concessione

Art. 57 – Posto distinto

Art. 58 – Tombe di famiglia

Art. 59 – Manutenzione

Art. 60 – Rinuncia a concessione cimiteriale

CAPO II – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 61 – Revoca

Art. 62 – Decadenza

Art. 63 – Estinzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 64 – Accesso al cimitero per opere

Art. 65 – Vigilanza

Art. 66 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero

CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 67 – Funzioni – Licenza

Art. 68 – Divieti

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 69 – Mappa

Art. 70 – Annotazioni in mappa

Art. 71 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 72 – Schedario dei defunti

Art. 73 – Scadenziario delle concessioni

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 75 – Cautele

Art. 76 – Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Art. 77 – Concessioni pregresse

Art. 78 – Tariffe

Art. 79 – Norma finale e di rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge regionale 18/11/2003 n. 22 e al Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali.

Art. 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

Art. 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4

Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale di polizia mortuaria e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e di chiusura del cimitero;
- b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- c) l'elenco delle esumazioni e delle estumulazioni programmate;
- d) il tariffario delle concessioni;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 5

Deposito di osservazione ed obitorio

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero è dotato ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Art. 6

Deposizione della salma nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del DPR 10/9/1990, n. 285, il cadavere può essere deposto nel feretro.

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 7.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, alle condizioni di cui al successivo articolo 22.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Nel caso in cui sia il trasporto, sia la sepoltura, sia la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti dall'allegato 3 al Regolamento regionale 09 novembre 2004 n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Per le inumazioni e le cremazioni sono utilizzate soltanto casse di legno.

Qualora il feretro provenga da altro Comune per essere inumato la cassa metallica deve contenere quella di legno o di materiale biodegradabile (Barriera o Mater-Bi) di cui al DM 01/02/1997 ed al DM 09/07/2002; in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

Le salme destinate alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura; qualora l'addetto al servizio cimiteriale constati la non perfetta tenuta del feretro deve prontamente avvisare l'ufficio di polizia mortuaria affinché contatti l'ufficio di igiene pubblica dell'A.S.L. per le debite prescrizioni.

Art. 8

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9

Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 10

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 7; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo che sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Art. 11

Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica sia degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 12

Funerali civili

Il Comune assicura uno spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili identificato nell'edificio posto nella parte nuova del cimitero; questo spazio consente la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei familiari.

Art. 13

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

In caso di morte presso la struttura sanitaria di ricovero socio-sanitaria residenziale il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa; a richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione all'abitazione propria o dei familiari; del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata o dei familiari, anche via fax o per via telematica, unitamente all'avviso di morte e all'attestazione medica del medico curante o appartenente al Servizio sanitario nazionale, all'ufficio di stato civile e all'ASL. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 14

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 5, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 15

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi debbano essere tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 16

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 17

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

Art. 18

Disposizioni generali Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione del cimitero e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, anche dipendente dalla ditta assegnataria dell'appalto di gestione.

Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 19

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può, eccezionalmente e compatibilmente con la disponibilità, autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

Se trattasi di feretro esumato od estumulato dal cimitero di un altro Comune per scadenza della concessione o se trattasi di feretro che era inumato o tumulato da 20 anni, nel nostro cimitero può essere tumulato solo sotto forma di resti mortali in loculo ossario, o preferibilmente nella sepoltura privata, loculo o posto distinto, in cui si trova già tumulata la salma di un parente, previa autorizzazione del Sindaco, compatibilmente con la disponibilità.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 20

Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nelle more dell'adozione del piano cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Nessuno cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato dall'ufficio di stato civile.

Art. 21

Piano cimiteriale

Il Comune adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è deliberato dal Comune, sentita l'ASL e l'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) ed è revisionato ogni 10 anni od ogniqualvolta si registrino variazioni rilevanti.

Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite Dal Piano di Governo del Territorio (PGT).

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e del recupero delle tombe abbandonate;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche;
- g) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri;
- h) della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- i) delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale nonché i monumenti funerari di pregio per cui prevedere la conservazione o il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) tumulazioni individuali (loculi);
- c) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, posti distinti)
- d) loculi ossari, che fungono anche da nicchie cinerarie
- e) ossario comune e cinerario comune;
- f) camera mortuaria (deposito di osservazione);
- g) locale per guardiania;
- h) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri denominata giardino delle rimembranze.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 22

Inumazione

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Trascorsi i dieci anni non è ammessa alcuna proroga. I resti devono essere esumati, con spesa a carico dei famigliari.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Nelle sepolture comuni è vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.

In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare l'autorizzazione previo parere favorevole dell'ASL richiesto ai fini delle cautele igienico sanitarie.

Art. 23

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in loculi e in posti distinti costruiti dal Comune per conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei o urne cinerarie.

Art. 24

Identificazione delle sepolture

Ogni fossa di inumazione, loculo, posto distinto, tomba, è contraddistinto da un cippo, lapide, monumento o altro supporto costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo.

Le dimensioni e le caratteristiche strutturali dei manufatti sopraindicati devono essere autorizzate dall'Ufficio tecnico comunale.

L'installazione dei cippi, lapidi, monumenti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

CAPO IV – ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI

Art. 25

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R.

285/90 e cioè 10 anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte da ottobre ad aprile e sono regolate dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria con proprio provvedimento ed eseguite dal personale addetto al cimitero; di tale operazione viene redatto processo verbale.

Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 che consente di aggiungere direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti
- 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 26

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

È compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di un elenco, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 27

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 28

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria con proprio provvedimento.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

– a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni, per trasporto in altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione

– su ordine dell’Autorità Giudiziaria.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite alla presenza del personale addetto al cimitero; la presenza del personale dell’ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall’art. 34 che segue, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a loculi ossari o tombe già in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato per l’inumazione nel campo comune previa apertura della cassa di zinco.

Come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10:

1) in caso di estumulazione dopo i 20 anni dalla tumulazione, il resto mortale deve essere inumato dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di mineralizzazione e anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l’eventuale addizione di particolari sostanze biodegradanti, direttamente sui resti mortali e/o nell’immediato intorno del contenitore, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti

- 2 anni nel caso si faccia ricorso all’impiego di dette sostanze biodegradanti;

2) in caso di estumulazione prima di 20 anni dalla tumulazione il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato nel punto 1 fatto salvo il periodo di inumazione che è stabilito in 10 anni.

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell’assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Salvo i casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni od estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività a meno che l’ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 29

Pubblicità

Dell’elenco delle concessioni cimiteriali scadute è data pubblicità mediante affissione di avviso all’albo pretorio ed all’ingresso del cimitero per almeno 90 giorni.

Inoltre, con le pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione o avvio a cremazione.

Ove possibile, l’ufficio di polizia mortuaria invierà avviso ai parenti del defunto.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune ivi compresa la cremazione.

Art. 30

Persone autorizzate

Presenziare alle esumazioni ed estumulazioni è consentito solo ai parenti, all’Autorità Giudiziaria, al personale addetto o assistente per legge all’operazione.

Art. 31

Chiusura del cimitero

Nei giorni in cui sono programmate le esumazioni, estumulazioni, traslazioni, il cimitero viene chiuso al pubblico con provvedimento del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 32

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, per decadenza della concessione, nei seguenti casi: per necessità del Comune, per assenza o indigenza provata di famigliari,.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento di un corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale a titolo di rimborso spese per l'intervento operativo. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 33

Traslazione di feretri

La traslazione di feretro da una sepoltura ad un'altra può essere effettuata previa autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

La traslazione è consentita solo nei seguenti casi:

1. per quanto concerne i loculi, riavvicinamento delle salme di 2 coniugi
2. quando i famigliari hanno avuto in concessione una tomba di famiglia o un posto distinto in cui il defunto ha diritto di essere sepolto

Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, la traslazione può essere effettuata previa idonea sistemazione del feretro in cassone di avvolgimento in zinco, il cui costo è a carico dei famigliari.

In caso di traslazione, la concessione della nuova sepoltura nel caso 1 è di durata pari agli anni che mancano ai 20 anni di sepoltura, rinnovabile per altri 20 anni; qualora il feretro da traslare sia già sepolto da più di 20 anni, la durata della nuova concessione sarà pari agli anni che mancano ai 40 anni di sepoltura, non rinnovabile; verrà pertanto redatto nuovo contratto di concessione ed il corrispettivo verrà calcolato proporzionalmente agli anni di concessione; il periodo inferiore verrà arrotondato per eccesso all'anno.

Per quanto pagato al momento della prima concessione, viene riconosciuto il rimborso pro-rata per il periodo non utilizzato.

La traslazione è subordinata al pagamento di un corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale a titolo di rimborso spese per l'intervento operativo.

Art. 34

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni vengono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cassette di zinco da destinare a loculo ossario.

E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo o in un posto distinto ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma, purché già in concessione. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Il costo delle cassette destinate a contenere i resti mortali è a carico dei famigliari o a carico del comune in caso di provata indigenza o assenza di famigliari.

Art. 35

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, essi sono consegnati ai familiari reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al personale addetto al Cimitero che li terrà a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 3 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali; le opere che assumono rilievo artistico potranno essere conservate all'interno o all'esterno del cimitero.

Art. 36

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o delle estumulazioni, se non reclamati, prima delle operazioni, da chi dimostri documentalmente di averne titolo, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica; le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 37**Rifiuti cimiteriali**

Ai rifiuti da attività cimiteriale si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del Decreto del Presidente della Repubblica 15/07/2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31/7/2002 n. 179)

CAPO V - CREMAZIONE**Art. 38****Crematorio**

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 39**Autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso a richiesta dei familiari o di loro incaricato, nel rispetto della volontà del defunto, previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo e nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla L. 30 marzo 2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del Comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

Art. 40**Urne cinerarie**

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente che viene sigillata.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in loculo ossario salvo si disponga per la collocazione in posto distinto o tomba di famiglia o loculo individuale già in concessione, siano o meno già occupati.

L'urna cineraria può essere tumulata solo nelle apposite nicchie cinerarie; non può essere concesso un loculo individuale o un posto distinto appositamente per la sepoltura dell'urna cineraria.

Art. 41**Affidamento dell'urna cineraria ai familiari**

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione da parte dei soggetti sopra indicati di un documento nel quale viene indicata la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.

Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comune o provvedere alla loro tumulazione.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui verranno custodite le ceneri.

Art. 42**Trasporto delle urne**

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 43

Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2 della L. 130/2001. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento che indica la destinazione finale dell'urna o delle ceneri, il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri ed il luogo in cui verranno disperse.

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nel giardino delle rimembranze o nel cinerario comune all'interno del cimitero o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate nel rispetto di quanto precede.

Art. 44

Cremazione dei resti mortali

In caso di comprovata insufficienza delle sepolture l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o in caso di irreperibilità dei familiari, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

Art. 45

Ossario e cinerario comune

L'ossario comune e il cinerario comune sono costituiti da un unico manufatto costruito sotto il livello del suolo per la conservazione di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e delle ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri per le quali il defunto, i suoi familiari o gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Quando se ne ravvisi la necessità, le ossa contenute nell'ossario comune, vengono calciate in crematorio e rimesse nell'ossario-cinerario comune.

La deposizione delle ossa e delle urne cinerarie avviene in spazi distinti ed evidentemente individuabili

Art. 46

Giardino delle rimembranze

Il giardino delle rimembranze è creato all'interno del cimitero per consentire la dispersione delle ceneri.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 47

Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, l'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 48

Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 49

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria;
- n) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, comprese le aree a parcheggio salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto al cimitero diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 50

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 51

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

Sulle tombe nei campi comuni e sui posti distinti possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'ufficio tecnico comunale in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo sia presentato al Responsabile del servizio di polizia mortuaria con la traduzione in italiano.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, purché non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 52

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto al cimitero provvederà alla rimozione o sradicamento.

Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione dell'erba.

Art. 53

Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o mediante pubblicazione di avviso all'Albo Comunale per un mese affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta valgono gli stessi criteri stabiliti all'art. 36 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 54

Sepulture private

Il comune può concedere l'uso ai privati, secondo la disponibilità di

- a) tombe di famiglia
- b) loculi
- c) cappelle-edicole
- d) loculi ossari - cinerari

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario deliberato dalla Giunta Comunale.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6 in materia di attività funebri e cimiteriali.

La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, risultante da apposito atto, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Le concessioni in uso di sepolture sono assegnate solo in presenza di feretro o, in caso di loculo ossario, di urna cineraria o cassetina di resti mortali da tumulare.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

E' tuttavia data facoltà al coniuge superstite di età superiore ai 70 anni, all'atto della stipulazione del contratto di concessione cimiteriale del defunto, di riservarsi il loculo adiacente. E' comunque possibile il riavvicinamento dei feretri di 2 coniugi previa domanda degli eredi. Tale riavvicinamento è sottoposto alla disciplina della traslazione di cui all'art. 33.

Art. 55

Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni dalla data di stipula del contratto per le cappelle – edicole ;
- b) in 40 anni dalla data di stipula del contratto per i loculi, loculi ossari, tombe.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; se trattasi di scadenza di loculo o posto distinto gli eredi possono far porre i resti in loculo ossario.

A richiesta degli interessati, le concessioni di tombe e cappelle possono essere rinnovate per il medesimo periodo (40 anni o 99 anni) previo pagamento del canone di concessione in vigore al momento del rinnovo .

I loculi ossari possono essere rinnovati solo una volta per 10 anni previo pagamento del canone di concessione in vigore.

Le concessioni si estinguono alla loro naturale scadenza se non rinnovate; con la soppressione del cimitero; per revoca per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità .

Tutte le concessioni in essere, con l'approvazione del presente regolamento, si uniformeranno per durata e scadenze.

Art. 56

Modalità di concessione

La concessione in uso di sepoltura può concedersi solo in presenza della salma per i loculi individuali e le tombe, dei resti o ceneri per i loculi ossari.

L'assegnazione dei loculi è effettuata inderogabilmente dall'Ufficio di Polizia Mortuaria per ordine progressivo delle sepolture disponibili; qualora ci fossero dei loculi liberi in ordine sparso, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può decidere di far scegliere alla famiglia del defunto la posizione che preferisce; tale opportunità non è concessa per i loculi nella sezione nuova del cimitero.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 57

Cappelle - edicole

Le cappelle – edicole sono costituite da manufatti contenti loculi sovrapposti per dieci sepolture e viene ceduta in concessione dall'Amministrazione Comunale per anni 99.

Il diritto d'uso delle cappelle – edicole è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado del concessionario;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini) del concessionario;
- il coniuge del concessionario e dei discendenti in linea retta;
- i generi e le nuore del concessionario;
- i conviventi del concessionario.

Art. 58

Tombe di famiglia

La tomba di famiglia viene ceduta dall'Amministrazione comunale in uso per anni 30.

Il diritto d'uso delle tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado del concessionario;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini) del concessionario;
- il coniuge del concessionario e dei discendenti in linea retta;
- i generi e le nuore del concessionario;
- i conviventi del concessionario.

I famigliari devono dimostrare il legame del defunto con il concessionario della tomba di famiglia, anche mediante autocertificazione; l'ufficio di polizia mortuaria non ha l'obbligo di informare gli altri eredi del concessionario. L'Amministrazione s'intenderà e rimarrà estranea alle contestazioni che potrebbero sorgere tra gli eredi.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra indicati.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Il monumento è a carico del concessionario che deve fare approvare il progetto dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 59

Manutenzione

I concessionari delle sepolture private provvedono a loro spese a mantenere in buono stato di conservazione i manufatti a pena di decadenza della concessione, previa diffida da notificarsi a mezzo di raccomandata, con concessione di un periodo di mesi 2 per ottemperare, trascorsi i quali la concessione decade e le salme sono estumulate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Per le cappelle si intende a carico dei concessionari anche le parti usate in comune con altri, le coperture ed il sistema di sgrondo delle acque meteoriche.

Art. 60

Rinuncia a concessione cimiteriale

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o familiare.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, spetta un rimborso così modulato:

- a) se la rinuncia è presentata prima dell'uso:
 - 50 % della concessione entro i cinque anni dalla stipula
 - rimborso di 1/3 entro 10 anni dalla stipula
 - oltre i 10 anni non si dà luogo a nessun rimborso;

- b) se dopo l'uso:
 - entro 10 anni si dà luogo al rimborso di 1/3 previa liberazione della sepoltura a spese del concessionario
 - oltre 10 anni non si dà luogo a rimborso;
- c) per le sepolture in cappella (cappelle collettive):
 - se la rinuncia è presentata prima dell'uso si dà luogo al rimborso del 50% del costo della concessione
 - se dopo l'uso non si dà luogo a rimborso.

CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 61

Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 62

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo giustificato motivo;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in casi di irreperibilità viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio di polizia mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 63

Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE

FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 64

Accesso al cimitero per opere

Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, gli interessati debbono valersi dell'opera di ditte che si siano accreditate presso l'amministrazione comunale iscritte in apposito albo per le manutenzioni edili.

Nel cimitero comunale solo le ditte accreditate per le manutenzioni edili sono autorizzate ad eseguire lavori. Non è consentito l'intervento di altre ditte né quello diretto dei parenti del defunto.

I marmisti, per la posa dei monumenti, devono munirsi di apposita autorizzazione all'accesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

In occasione di sepolture in tomba di famiglia si rende necessario spostare e quindi riposizionare il monumento; per tale operazione deve intervenire una ditta di marmista previamente autorizzata del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 65

Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie se giudicate indecorose ed in contrasto con il luogo come pure provvedere alla rimozione di quelle pericolanti.

Art. 66

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del Cimitero, seppur dipendente di ditta in appalto di servizio, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile del servizio di polizia mortuaria chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;
- e) a vigilare che non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero;
- f) ad eseguire lavori di piccola manutenzione come lo spianamento dei viali, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- g) ad eseguire le tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, ricevere i cadaveri, calarli nelle fosse o deporli nei loculi, riparare i cedimenti, otturare le screpolature, pulire il cimitero.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale addetto al cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Il personale del cimitero dipende:

- a) organicamente dall'Ufficio tecnico
- b) dall'Ufficio dello Stato civile per la tenuta dei registri
- c) dall'Ufficio di polizia mortuaria per quanto concerne le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di feretri.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 67

Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali.

Art. 68

Divieti

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 69

Mappa delle operazioni cimiteriali

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa delle operazioni cimiteriali, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa delle operazioni cimiteriali è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 70

Annotazioni in mappa delle operazioni cimiteriali

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa delle operazioni cimiteriali deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto;
- b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la natura e la durata della concessione;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 71

Registro delle operazioni cimiteriali

Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé copia dell'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; il personale addetto al cimitero iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

Art. 72

Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.

L'ufficio di polizia mortuaria terrà annotati i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Art. 73

Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 75

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (loculi, posti distinti, tombe di famiglia ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 76

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del servizio di polizia mortuaria all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 77

Concessioni pregresse

Le concessioni di loculi assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento se trentennali possono essere rinnovate per una sola volta per 10 anni.

Le concessioni di loculi ossari assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere rinnovate per una sola volta per 10 anni.

Le concessioni di tombe di famiglia e delle cappelle sono rinnovabili una sola volta per ugual periodo.

Art. 78

Tariffe

Ogni anno le tariffe potranno essere variate con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 79

Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998) nonché alla legge regionale 18 novembre 2003 n.

22 Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e dal regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. n.1